Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 agosto 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 3 luglio 2001, n. 60/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 53.1.9.1.56 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

pag. 7965

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 61/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 415.597.732 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

pag. 7966

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 62/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilncio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.588.550.767 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 7967

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 63/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 279.282.095 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 7969

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 64/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perente conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 20 milioni per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 7970

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 65/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 1.185.921.631 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 7971

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 18 luglio 2001, n. 66/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.2.1.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n.17

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Attivazione del servizio integrativo)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" a favore dei Comuni e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2

(Individuazione dei siti di stoccaggio)

1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'inoltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 3

(Adempimento della tenuta dei registri)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Art. 4

(Accordi di programma)

1. Le Province possono stipulare accordi di programma con i Comuni al fine di agevolare l'istituzione e il funzionamento del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, di cui all'articolo 1.

Art. 5

(Contenitori di prodotti fitosanitari)

1. Fermi restando gli obblighi di legge, l'Assessore regionale all'ambiente, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, specifiche disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di favorirne il recupero.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2418 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - con la denominazione «Contributi una tantum a favore dei Comuni e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 267/2000 per l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa con riferimento ai capitoli del Documento tecnico e per l'importo a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) unità previsionale di base 6.1.26.2.116 - capitolo 4150 - lire 100 milioni;

b) unità previsionale di base 22.3.61.1.369 - capitolo 6815 - lire 100 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 389/1997, è il seguente:

Art. 11

(Catasto dei rifiuti)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifica-

zioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 22/1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 389/1997, è il seguente:

Art. 12

(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3 bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 144

- d'iniziativa dei consiglieri Violino e Zoppolato, presentata al Consiglio regionale in data 16 giugno 2000;
- assegnata alla IV Commissione permanente in data 26 giugno 2000;
- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 9 novembre 2000, 23 novembre 2000, nonché nella seduta del 15 febbraio 2001, e approvata, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Violino e, di minoranza, del consigliere Fontanelli;
- esaminata e approvata dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2001;

- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 3 agosto 2001, n. 19/2 - 613/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 22/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 22.1.61.2.325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6319 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1026 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 456 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 181.664.000 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito ad interventi per il miglioramento strutturale e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto n. 100.506 del 31 marzo 2001, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la somma di lire 181.664.000, giusta quietanza n. 24 del 17 aprile 2001, per interventi volti al miglioramento strutturale e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di lire 181.664.000 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non esistono né l'appropriata unità previsionali di base né il corrispondente capitolo cui fare affluire la predetta assegnazione, e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, esiste l'appropriata unità previsionali di base ma non esiste il corrispondente capitolo di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1026 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture aziendali» è iscritto lo stanziamento di lire 181.664.000 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 456 (2.3.2), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di miglioramento strutturale e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria - P.S.R. 2000-2006 - Asse 1 - misura a)» e con lo stanziamento di lire 181.664.000 per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 22.1.61.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è iscritto lo stanziamento di lire 181.664.000 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6319 (2.1.243.3.10.10), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole iscritte al Registro ai termini dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il miglioramento strutturale e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria - P.S.R. 2000-2006 - Asse 1 - misura a) - Fondi statali» e con lo stanziamento di lire 181.664.000 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 giugno 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2001, n. 23/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5818 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.439 dello

stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 328 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 5.641.580.433 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in relazione al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, con decreto 4 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 111 del 15 maggio 2001, nell'ambito della destinazione complessiva di spesa ivi disposta, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ha ripartito in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 5.641.580.433 per l'anno 2001 da destinare al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriata unità previsionali di base 2.3.439 dell'entrata e 20.1.43.1.332 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 328 dell'entrata e 5818 della spesa su cui iscrivere la predetta assegnazione di lire 5.641.580.433;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Sull'unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 328 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 5.641.580.433 per l'anno 2001.

2 - Sull'unità previsionale di base *20.1.43.1332** dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5818 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 5.641.580.433 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 25 giugno 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 298

**(modificato con rilievo a vuoto della Corte dei conti n. 31 del 24 luglio 2001)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2001, n. 24/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5922 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.474 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.956.358.703 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, a riguardo di finanziamento delle iniziative per l'adempimento dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, con decreto 4 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 127 - del 4 giugno 2001, ha ripartito in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.956.358.703 per l'anno 2001, da destinare al finanziamento delle iniziative per l'adempimento dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età e degli interventi di competenza dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-

2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.474 dell'entrata e 20.1.43.1.334 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 402 dell'entrata e 5922 della spesa su cui iscrivere la predetta assegnazione di lire 3.956.358.703;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Sull'unità previsionale di base 2.3.474 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.956.358.703 per l'anno 2001.

2 - Sull'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5922 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.956.358.703 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2001, n. 25/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8531 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.327.260.110 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 45, comma 6, (terzo periodo), della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di realizzazione di misure di politica attiva per il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, (terzo periodo) della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.327.260.110, quale conguaglio per l'anno 1999 a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da destinare, in attuazione della Convenzione stipulata il 21 dicembre 1999 fra la Regione ed il Ministero del lavoro, alla realizzazione di misure di politica attiva per il lavoro e, prioritariamente, di misure ed interventi diretti allo svuotamento e alla stabilizzazione del bacino regionale di lavori socialmente utili, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 156 del 13 dicembre 2000;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.814 dell'entrata e 21.1.63.2.345 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 431 dell'entrata e 8531 della spesa su cui iscrivere la predetta assegnazione di lire 1.327.260.110;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego in materia di interventi di politica attiva del lavoro;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Sull'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 1.327.260.110 per l'anno 2001.

2 - Sull'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8531 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 1.327.260.110 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 luglio 2001, n. 26/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 5.1.22.2.93 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2250 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.461 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 1023 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 363.719.342 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 57 del 22 giugno 2000 il CIPE ha provveduto al riparto dell'importo di lire 10.131.458.000 stanziato per l'anno 1998 sul fondo speciale istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonchè alle finalità della legge 183/1989 e successive modifiche, destinando alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo di lire 363.719.342 vincolato alle citate finalità;

VISTO che con decreto del Direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici n. 2461 del 28 febbraio 2001 è stato disposto il pagamento, a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della quota ad essa spettante ai sensi della menzionata delibera CIPE, per un ammontare di lire 363.719.342;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che esistono già, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, le appropriate unità previsionali di base, ma non esistono, nell'allegato documento tecnico, i capitoli cui far affluire la suddetta assegnazione di lire 363.719.342, e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.461 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1023 (2.3.2.) di nuova istituzione alla Rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonchè alle finalità della legge 183/1989 e successive modifiche» è iscritto lo stanziamento di lire 363.719.342 per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.1.22.2.93 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2250 (2.1.210.3.10.29) dio nuova istituzione alla Rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese di investimento - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per la realizzazione di interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonchè alle finalità della legge 183/1989 e successive modifiche», è iscritto lo stanziamento di lire 363.719.342 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 27/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4356 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.427 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 275 - di nuova istituzione del documento

tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 77.286 milioni per l'anno 2001, in attuazione delle deliberazioni del CIPE n. 53 del 25 maggio 2000 e n. 32 dell'8 marzo 2001, relativamente alla disponibilità del Fondo sanitario nazionale per la mobilità ospedaliera regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazioni n. 53 del 25 maggio 2000 e n. 32 dell'8 marzo 2001 ha ripartito in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rispettivamente le somme di lire 37.006 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 2000 per la mobilità ospedaliera regionale relativa all'anno 2000 e lire 40.280 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo medesimo per l'anno 2001 per la mobilità relativa all'anno 1999;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale le predette somme dell'ammontare complessivo di lire 77.286 milioni per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriata unità previsionali di base 2.3.427 dell'entrata e 12.1.41.1.220 della spesa ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli di entrata e di'spesa su cui iscrivere il predetto importo complessivo di lire 77.286 milioni e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.427 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 275 (2.3.5) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi da destinare al finanziamento delle spese di parte corrente per il servizio sanitario nella regione - mobilità ospedaliera a carico del Fondo sanitario nazionale» è iscritto l'importo di lire 77.286 milioni per l'anno 2001.

2 - Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4356 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del servizio sanitario regionale per la mobilità ospedaliera», è iscritto l'importo di lire 77.286 milioni per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2001, n. 28/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6320 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1028 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 461 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 223.051.296 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto n. 100.654 del 3 maggio 2001, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la somma di lire 223.051.296, giusta quietanza n. 39 dell' 1 giugno 2001, per interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di lire 223.051.296 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, non esiste l'appropriata unità previsionali di base né il corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilan-

cio per l'anno 2001, esiste l'appropriata unità previsionali di base ma non esiste il corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1028 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3, - con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla realizzazione di interventi strutturali e di prevenzione» è iscritto lo stanziamento di lire 223.051.296 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 461 (2.3.1), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi strutturali e di prevenzione negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata» e con lo stanziamento di lire 223.051.296 per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è iscritto lo stanziamento di lire 223.051.296 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6320 (2.1.141.2.10.10), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali, con la denominazione «Spese per interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite dalla infezione da flavescenza dorata negli impianti viticoli - Fondi statali» e con lo stanziamento di lire 223.051.296 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0189/Pres.

Modificazioni all'allegato parte integrante al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983 recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 53/1981: mansionario». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: Mansionario»;

VISTA la nota del Servizio del Libro fondiario 11 aprile 2001, n. 625/LF/2.7.1, con la quale - in esito alle nuove funzioni previste in materia di privilegi mobiliari nonché all'ipotesi di delega di funzioni da parte dei giudici tavolari - si sono proposte talune modificazioni al Regolamento mansionario, con particolare riferimento ai profili professionali di «segretario tavolare» e «conservatore del Libro fondiario»;

DATA informativa alle organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 23 aprile 2001, n. 14926/DOP/27 OS ed effettuato l'esame congiunto in data 3 maggio 2001;

RITENUTO pertanto di apportare le necessarie modifiche all'allegato parte integrante del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1507;

DECRETA

1. Sono approvate le allegate modificazioni all'allegato parte integrante del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres, recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: Mansionario», che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 maggio 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 17

Modificazioni all'allegato parte integrante al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: mansionario».

Art. 1

1. All'allegato parte integrante al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres, recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: Mansionario», la dizione »Profilo professionale: Segretario tavolare» e la relativa declaratoria delle mansioni sono sostituite dalle seguenti:

«Profilo professionale: Segretario tavolare e dei privilegi mobiliari

Descrizione delle mansioni

Svolge le mansioni previste dall'articolo 15 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel campo della tenuta dei libri fondiari e del Registro dei privilegi mobiliari.

Esamina le domande tavolari confrontandole con lo stato tavolare e provvede, anche con l'impiego di procedure automatizzate, alle iscrizioni nei libri fondiari, alla stesura degli estratti tavolari, alla dichiarazione di conformità di copie di atti e documenti, alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri ed alla loro conservazione.

Provvede all'autenticazione delle copie e degli estratti tavolari, dispone le notifiche, rilascia gli attestati.

Provvede altresì alle annotazioni in materia di privilegi mobiliari e al rilascio delle relative certificazioni.».

Art. 2

1. All'allegato parte integrante al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres, recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: Mansionario», la dizione «Profilo professionale: Conservatore del Libro fondiario» e la relativa declaratoria delle mansioni sono sostituite dalle seguenti:

«Profilo professionale: Conservatore del Libro fondiario e del Registro dei privilegi mobiliari

Descrizione delle mansioni

Svolge le mansioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel campo della tenuta dei libri fondiari e del Registro dei privilegi mobiliari.

Provvede, anche mediante l'impiego di procedure automatizzate, all'esame ed al controllo delle domande tavolari e dei documenti allegati, al confronto delle domande con lo stato tavolare, alla stesura dei decreti tavolari, ai quali appone la sottoscrizione successivamente alla firma del giudice tavolare, che assiste nell'esercizio delle sue funzioni e con il quale collabora. Cura altresì le iscrizioni tavolari e assicura lo svolgimento dei compiti di carattere amministrativo, contabile, e tecnico inerente alla tenuta dei libri fondiari.

Provvede all'autenticazione delle copie e degli estratti tavolari, dispone le notifiche, rilascia gli attestati.

Assicura, inoltre, lo svolgimento dei compiti previsti in materia di privilegi mobiliari attraverso la tenuta del relativo Registro, la cura delle prescritte annotazioni e il rilascio delle relative certificazioni.

Cura, infine, ai sensi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 95 bis della legge tavolare approvata con regio decreto 28 marzo 1939, n. 499, come introdotto dall'articolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la trattazione degli affari delegatigli dal Giudice tavolare.».

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0260/Pres.

Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 7, commi 58, 59 e 60 della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, ai sensi dei commi 58 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.), di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, a fronte delle spese di funzionamento degli stessi C.A.T.;

CONSIDERATO che il ricordato intervento finanziario è stato previsto nell'ambito di un più vasto disegno normativo che, da un lato, prevede l'attribuzione dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, conferendo conseguentemente ai C.A.T. rilevanza di tipo pubblicistico (articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1999), dall'altro l'attribuzione di funzioni proprie della stessa Amministrazione regionale (cfr. articolo 23 bis e seguenti della stessa legge regionale 8/1999), ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 8/1999;

RICORDATO che i commi 58 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 4/2001, costituiscono anche la concreta attuazione di quanto previsto dal ricordato comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8/1999 («dovranno essere previste relative misure di

sostegno finanziario per la loro attività»), che non aveva potuto trovare compiuta realizzazione, in assenza di una norma di finanziamento, nel regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0188/Pres. del 5 giugno 2000 (registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2000, Registro 1, foglio 230);

RITENUTO di procedere, pertanto, all'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui si tratta, nonché ad una più precisa individuazione delle attività, attribuite dalla Regione e, in particolare, quelle puntualmente previste dalla più volte ricordata legge regionale 8/1999 (articolo 11, comma 2);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le modalità di concessione di contributi devono essere contenute in apposito regolamento;

VISTO il regolamento allegato al presente atto, composto da cinque articoli, recanti appunto i contenuti sopra sinteticamente esposti;

RITENUTO di poter legittimamente procedere all'approvazione di detto regolamento, anche alla luce della necessità di garantire un ulteriore serie di servizi alle imprese operanti nel settore commerciale e del terziario e nella considerazione dell'accertato interesse pubblico sotteso alla adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 58 e seguenti;
- la legge regionale 8/1999;
- la legge regionale 7/2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 2103 del 27 giugno 2001;

DECRETA

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il «Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica (articolo 7, commi 58, 59, 60 della legge regionale 4/2001)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 315

Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica (articolo 7, commi 58, 59, 60 della legge regionale 4/2001)

Art. 1

(Assegnazione annuale contributi ai C.A.T.)

1. La Direzione regionale del Commercio e del Turismo (di seguito Direzione) provvede ad assegnare annualmente ai Centri di assistenza tecnica (di seguito C.A.T.), di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres., contributi a fronte delle spese di gestione nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 2

(Attività finanziabili)

1. I contributi annuali per le spese di funzionamento riguardano attività attribuite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle previste dalla legge regionale 8/1999:

a) la diffusione e la promozione del commercio elettronico e l'erogazione dei relativi contributi (articoli 23-bis, e seguenti della legge regionale 8/1999);

b) i corsi di formazione per l'esercizio di attività del settore alimentare (legge regionale 8/1999 articolo 5, comma 5, lettera a) e comma 7 - decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999 n. 0146/Pres.);

c) i corsi di formazione per l'iscrizione al Rec per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (legge 287/1991, legge regionale 13/1992 e legge regionale 13/2000, articolo 134 comma 8);

d) l'attività di informazione e assistenza tecnica per la nuova imprenditoria come previsto dalla legge regionale 3/2001 articolo 4, comma 2;

e) assistenza tecnica e consulenza alle imprese per il credito agevolato di cui alle leggi regionali 36/1996 e 25/1982 e Fondo di Rotazione di cui alla legge regionale n. 13/2000, articolo 13;

f) iniziative di rafforzamento e sviluppo delle imprese del Terziario nei comuni montani e a bassa densità demografica e/o nelle aree periferiche;

g) promozione, sviluppo del commercio nei centri urbani e storici;

h) formazione ed aggiornamento professionale per i piccoli e medi imprenditori;

i) assistenza tecnica per certificazione della qualità delle imprese e l'erogazione dei relativi contributi (articoli 23-bis e seguenti della legge regionale 8/1999);

l) assistenza tecnica, informazione alle imprese per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di igiene e sanità e di sicurezza sul lavoro (articoli 23-bis e seguenti della legge regionale 8/1999);

m) osservatorio e monitoraggio della rete distributiva in collaborazione con la Direzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/1999;

n) ogni altra attività attribuita con legge regionale;

o) tutte le attività di assistenza a favore delle imprese del terziario previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres.

Art. 3

(Modalità e criteri)

l) Il contributo di cui al precedente articolo 1 viene assegnato secondo i seguenti criteri e modalità:

a) Il contributo regionale, viene suddiviso preliminarmente tra gli insiemi di C.A.T. costituiti dalle diverse organizzazioni di categoria riconosciute a livello regionale, in base ai dati di rappresentanza aggregati, presentati per l'ultimo rinnovo dei consigli delle Camere di Commercio I.A.A. della Regione;

b) I contributi determinati come sopra sono suddivisi a livello provinciale tra i C.A.T. operanti nelle province nel modo seguente:
    - 40% da ripartirsi in quote fisse per Provincia;
    - 60% in base al numero delle imprese operanti sul territorio del settore Terziario in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio I.A.A., riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Art. 4

(Programmi di attività ed assegnazione dei contributi)

1. I Centri di Assistenza Tecnica provinciali o regionali entro il mese di dicembre di ogni anno devono presentare un programma di massima per l'anno seguente.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale finanziaria la Direzione provvede a concedere il contributo in base a quanto previsto negli articoli precedenti e ad erogare l'80% del contributo;

3. Ai fini della determinazione definitiva del contributo e della sua rendicontazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di concessione del medesimo i C.A.T. devono trasmettere una relazione dettagliata dell'attività svolta e copia del bilancio, che sono soggetti a verifica da parte della Direzione.

4. Entro trenta giorni dalla verifica degli atti di cui al comma 3 la Direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2001 i contributi previsti dalla legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 58, 59, 60, sono assegnati ai C.A.T. costituiti prima del 31 dicembre 2000, con le modalità previste negli articoli precedenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0296/Pres.

Legge regionale 14/2000 - Conferenza di servizi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 ed in particolare gli articoli 2 e 3 che prevedono la costituzione della Conferenza di Servizi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale, ne definisce la composizione ed i compiti;

VISTE le note prot. 4979/6 ABA 6 del 26 aprile 2001 e prot. 7102/6 ABA 6 dell' 11 luglio 2001 con le quali la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, nel trasmettere la documentazione relativa, chiede la costituzione della suddetta Conferenza di Servizi indicando composizione, durata e importo del gettone di presenza;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2499 del 27 luglio 2001;

DECRETA

- è costituita, presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Conferenza di Servizi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale con la seguente composizione:

PRESIDENTE

- l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o un suo delegato;

COMPONENTI

- L'Assessore regionale al turismo;

- l'Assessore al turismo della Provincia di Gorizia (attualmente Vittorio Brancati) o un suo delegato con specifiche competenze;

- l'Assessore al turismo della Provincia di Pordenone (attualmente Mattia Callegaro) o un suo delegato con specifiche competenze;

- l'Assessore al turismo della Provincia di Udine (attualmente Lanfranco Sette) o un suo delegato con specifiche competenze;

- l'Assessore al turismo della Provincia di Trieste (attualmente Marco Drabeni) o un suo delegato con specifiche competenze;

- il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia (attualmente il prof. arch. Franco Bocchieri) o un suo delegato;

- Paolo Lombardo - Rappresentante designato dal C.A.I. - Club Alpino Italiano;

- il Col. Pietro Saldari - Rappresentante designato dall'A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini;

- il Magg. Gen. Gianfranco Caminada - Rappresentante del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra del Ministero della Difesa;

- il dott. Alessandro Gianoglio - Rappresentante della promozione turistica regionale;

- il sig. Mauro Piani, Sindaco del Comune di Fogliano-Redipuglia - rappresentante dell'ANCI del Friuli-Venezia Giulia;

- il Sovrintendente scolastico regionale (attualmente il dott. Flaminio Ennio) o un suo delegato;

SEGRETARIO

- dott.ssa Zanette Chiarotto, in servizio presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

- Per espletare i propri compiti la Conferenza suddetta può avvalersi di un Comitato scientifico previsto dal comma 2, articolo 3, legge regionale 14/2000.

- La durata della Conferenza di servizi coincide con quella della legislatura.

- Ai componenti esterni della Conferenza suddetta verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

- La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0297/Pres.

Legge regionale 32/1987, articolo 20 - Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo - Rettifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 022/Pres. del 21 gennaio 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/Pres. di data 21 gennaio 2000 è stato ricostituito il Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo ed è stata nominata componente, tra gli altri, la dott.ssa Maria Teresa Bassa Poropat;

RILEVATO che per la predetta componente, nominata in qualità di ricercatrice proveniente dalle Università esistenti in ambito regionale con specifica competenza professionale nel settore educativo 0-3 anni, è stata indicata l'Università degli studi di Udine anziché l'Università degli studi di Trieste, per mero errore materiale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2498 di data 27 luglio 2001;

DECRETA

nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/Pres. di data 21 gennaio 2000, l'indicazione «Università degli studi di Udine» in corrispondenza del nominativo della componente dott.ssa Maria Teresa Bassa Poropat viene rettificata in «Università degli studi di Trieste».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0298/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 8 - Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 125/Pres. di data 23 aprile 1997 è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996;

CONSIDERATO che i componenti del predetto Comitato prof. Roberto Del Favero, esperto in scienze forestali indicato dall'Università degli studi di Padova e il dott. Sergio Dolce esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre indicato dall'Università degli studi di Trieste, hanno rassegnato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO, altresì, che sia l'Università degli studi di Padova, con nota prot. 26514 di data 19 giugno 2001, sia l'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Biologia, con nota prot. 6550 di data 16 maggio 2001, hanno provveduto ad indicare le terne di nominativi per la sostituzione dei predetti componenti;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2350 di data 13 luglio 2001 e n. 2459 di data 20 luglio 2001 con le quali sono stati nominati componenti del Comitato in parola rispettivamente il prof. Paolo Paiero, quale esperto in scienze forestali indicato dall'Università degli studi di Padova ed il dott. Franco Perco, quale esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre indicato dall'Università degli studi di Trieste;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

- il prof. Paolo Paiero è nominato componente del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale esperto in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova, in sostituzione del prof. Roberto Del Favero.

- il dott. Franco Perco è nominato componente del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste, in sostituzione del dott. Sergio Dolce.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2001, n. 0312/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Resia (Udine) valido per il periodo 1998-2012.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il

restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 12 marzo 1998 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Resia (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 11 gennaio 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Resia valido per il periodo 1998-2012 elaborato dai dott. for. Giuseppe Montanaro e Matteo Corradin iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste dell' 1 febbraio 2001 n. 015 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'Albo pretorio del Comune di Resia (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione del 21 febbraio 2001;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2451 del 20 luglio 2001;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Resia valido per il periodo 1998-2012 elaborato dai dott. for. Giuseppe Montanaro e Matteo Corradin iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste dell'1 febbraio 2001 n. 015, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 agosto 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 6 agosto 2001, n. 19.

I.P.A.B. «Casa di Riposo della Carnia» di Tolmezzo. Approvazione aggiornamento statutario.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1954, n. 26085/125 Divisione III, Sezione II, con il quale la «Casa di Riposo della Carnia»avente sede nel Comune di Tolmezzo, in provincia di Udine, è stata eretta in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 0482/Pres., con il quale è stato modificato l'articolo 15 dello Statuto stesso;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 189 del 27 giugno 2000 e n. 219 del 17 novembre 2000, concernenti la proposta di modifiche ed integrazioni allo Statuto vigente, relativamente a:

- istituzione della figura del Direttore sanitario,
- elevazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione da quattro a cinque anni,
- previsione dell'Organo di controllo contabile (Revisore dei conti),
- applicazione al personale del trattamento giuridico ed economico regolato dai C.C.N.L. e aziendali,
- previsione di apposito Regolamento disciplinante il funzionamento del personale a convenzione;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Comitato regionale di controllo ha rappresentato alcune osservazioni ed, in particolare, nella seduta dell'8 gennaio 2001, con provvedimento n. 36631/2000 di protocollo, ha ulteriormente espresso parere contrario al contenuto degli articoli 9 e 9 bis dello Statuto proposto;

VISTA la deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2001, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in conseguenza del citato provvedimento del CO.RE.CO., ha apportato le seguenti modifiche al testo degli articoli 9 e 9 bis:

- articolo 9 - al comma 4°, lettera a), le parole «la

direzione degli Uffici e servizi» sono sostituite con le parole «dell'Ufficio amministrativo e del personale operaio», e le parole «e avocazione» sono eliminate;

- articolo 9 bis - al comma 2, lettera a), sono eliminate le parole «e avocazione»; al comma 2, lettera c), la parola «stesso» è sostituita con le parole «di cui al comma 1»;

VISTO che il Comitato regionale di controllo nella seduta del 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, ha espresso parere favorevole al testo statutario definitivo proposto dal Consiglio di amministrazione della Casa di riposo della Carnia;

ATTESO che le modificazioni ed integrazioni di che trattasi, deliberate dall'Ente suddetto con atti consiliari n. 219/2000 e n. 4/2001, sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2001, come disposto dall'articolo 68 della legge n. 6972/1890, e che nei trenta di pubblicazione, contro di esse non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione provinciale di Udine invitata con nota del Presidente dell'I.P.A.B., n. 1173 di protocollo, di data 8 maggio 2001, a pronunciarsi sulle modificazioni statutarie proposte, non si è espressa nel previsto termine di trenta giorni dalla richiesta e, pertanto, va ritenuta assenziente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

RITENUTA legittima la decisione assunta dal Consiglio di amministrazione di aggiornare opportunamente lo Statuto per adeguarlo all'evolversi dei tempi ed alla normativa sopravvenuta in materia di assistenza e beneficenza;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

- di approvare l'aggiornamento dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo della Carnia» avente sede a Tolmezzo, in via Morgagni, n. 5.

- Il nuovo testo statutario, che si compone di numero 18 articoli, è allegato al presente provvedimento e ne forma parte integrante.

- Il Presidente dell'Istituto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 6 agosto 2001

CIRIANI

«CASA DI RIPOSO DELLA CARNIA» DI TOLMEZZO

STATUTO

CAPO I

Art. 1

Origini e scopi della Casa

1 - E'costituita in Tolmezzo, con sede in via Morgagni, 5 l'Istituzione Pubblica denominata «Casa di Riposto della Carnia».

2 - L'Istituzione è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 26085/125 in data 18 giugno 1954.

3 - La Casa di Riposo della Carnia trae origine:

a) dal legato, del valore di lire 18.550.000 disposto dal defunto dr. Pietro Moro con testamento olografo pubblicato a rogito del Notaio Marpillero, in data 28 febbraio 1927, con l'obbligo di istituire una Casa di Ricovero per i poveri bisognosi del Comune di Tolmezzo;

b) dal lascito, del valore di lire 3.630.000 disposto dalla Signora defunta Marchi Vittoria fu Angelo in favore dell'istituenda Casa di Riposo per vecchi del Comune di Tolmezzo, con testamento pubblico 29 giugno 1934 in atti del Notaio Emilio Recla di Tolmezzo;

c) dalla donazione di lire 200.000 (duecentomila) in numerario e titoli di Stato, pro istituenda Casa di Ricovero di Tolmezzo disposta dal benefattore signor Luigi De Gleria, in esecuzione delle verbali disposizioni a lui impartite dal defunto rag. Pietro De Gleria;

d) dalla elargizione di lire 300.000 (trecentomila) in numerario, disposta in data 25 giugno 1945 dal Comitato di Liberazione Nazionale del Comune di Tolmezzo a favore dell'erigenda Casa di Ricovero per l'assistenza dei vecchi inabili al lavoro appartenenti al Comune di Tolmezzo.

Art. 2

Finalità

L'Istituzione persegue fini sociali, assistenziali e sanitari, senza scopo di lucro e si prefigge:

a) di accogliere nella propria struttura le persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo socio-assistenziale e/o sanitario-riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti sul territorio;

b) di ospitare temporaneamente per periodi brevi, anche stagionali, le persone che abbisognano di assistenza;

c) di mettere a disposizione di Enti, Associazioni, Cooperative sociali o privati, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Istituzione, i propri locali e le attrezzature e quando questi non saranno utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentando con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli Ospiti della Casa di Riposo;

d) di ospitare, durante le ore diurne, quelle persone che i Servizi competenti sul territorio segnaleranno, al fine di evitare i ricoveri impropri e favorire l'integrazione fra gli ospiti interni ed anziani o inabili esterni.

Art. 3

Accettazioni e dimissioni

1. L'accoglimento nella struttura non implica l'obbligo della custodia della persona.

2. Non possono essere ricoverate od ospitate persone affette da malattie infettive o contagiose o mentali gravi.

3. La normativa relativa all'accoglimento degli ospiti, al pagamento delle rette quale corrispettivo delle prestazioni rese ed al funzionamento dell'Ente forma oggetto di apposita regolamentazione.

4. Gli Ospiti dell'Ente sono dimessi su loro richiesta o su richiesta degli Enti o delle persone che provvedono al pagamento della retta o quando non sussistono più le ragioni che ne motivano il ricovero.

5. Possono essere allontanati dall'Ente gli ospiti che, sebbene invitati normalmente a rivedere il proprio comportamento, continuino a mantenere una cattiva condotta o persistano nel violare le regole disciplinari vigenti.

6. Quando un ospite, per il quale sussista il bisogno di assistenza, si allontani volontariamente dall'Istituto o ne sia per qualche ragione dimesso, l'Amministrazione è tenuta a darne tempestiva notizia al Comune di appartenenza ed ai parenti o Enti che provvedono al suo mantenimento.

CAPO II
AMMINISTRAZIONE

Art. 4

Organi

Sono organi dell'Istituto:

A - Di governo e di indirizzo:

Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

B - Di gestione:

Il Segretario- Direttore amministrativo

Il Direttore tecnico

C - Di controllo:

Il Revisore dei conti.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione

1. La Casa di Riposo della Carnia di Tolmezzo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di direzione politica dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e ne verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Le funzioni suddette si esplicano principalmente mediante l'adozione degli atti deliberativi relativi:

- all'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- all'approvazione di Statuto, Regolamenti e convenzioni, alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- alla costituzione, attiva e passiva, in giudizio;
- all'accettazione di lasciti e donazioni;
- all'assunzione degli impegni di spesa qualora non venga assegnato il budget al direttore ed ad altri funzionari.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Tolmezzo, durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e contestualmente comunicata al Sindaco del Comune di Tolmezzo per la relativa sostituzione.

7. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

8. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione può competere una indennità di carica mensile che è pari, al più, per il Presidente, al 50% dell'indennità massima prevista dalla legge per il Sindaco del Comune di Tolmezzo, e per i Componenti il Consiglio al 50% di quella spettante al Presidente. Tale indennità è deliberata annualmente nella medesima seduta in cui si porta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio di previsione e variamente graduata, nello specifico, dal Consiglio di amministrazione sulla base di programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibro del bilancio. I Consiglieri possono comunque rinunciare all'indennità di carica deliberata.

9. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute, nonché l'indennità di missione con le modalità previste per gli Amministratori del Comune di Tolmezzo.

10. Ai componenti il Consiglio di amministrazione, infine, competono le medesime garanzie previste dalla vigente legislazione per gli amministratori degli EE.LL.

Art. 6

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime riguardano l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione; le altre si terranno ogni qualvolta lo richieda una necessità sia per decisione del Presidente, sia per iniziativa motivata e sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione del Presidente avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio dei componenti il Consiglio almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.

4. Le pratiche da trattare corredate dalle proposte di deliberazione e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.

5. Il Consiglio di amministrazione può inoltre riunirsi su invito del Presidente fatto alla presenza di tutti i Consiglieri, nel caso di una adunanza del Consiglio stesso: in tal caso non saranno necessari i termini di cui al comma 3, ma l'adunanza dovrà tenersi non prima dei successivi due giorni o, in caso d'urgenza, nel giorno successivo, con lo stesso criterio si potrà procedere per la prosecuzione dei lavori interrotti, nel qual caso la data di differimento sarà comunicata senza indugio ai soli Consiglieri assenti alla seduta interrotta, con indicazione degli argomenti rimasti da trattare.

6. Per la validità della seduta dovranno essere presenti almeno tre componenti il Consiglio di amministrazione e le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti tranne che per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, all'approvazione del Bilancio, del Conto consuntivo e dell'assunzione di prestiti, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.

7. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano le persone.

8. A parità di voti la proposta si intende respinta.

9. Per la validità dell'adunanza non viene computato chi, avendo interesse, giusta l'articolo 15 della legge n. 6972/1890, non può prendere parte alla deliberazione.

10. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.

Art. 7

Verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e devono essere dallo stesso firmati oltre che da tutti coloro che vi sono intervenuti.

2. Nel caso in cui venga trattato un argomento del quale il Segretario sia interessato, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Consigliere presente più giovane d'età.

3. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'Ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza insorte dopo la convocazione del Consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio e approvino all'unanimità la proposta di discussione.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente è legale rappresentante dell'Istituzione. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di amministrazione, controlla l'esecuzione delle delibere, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici.

3. Egli assume, in caso d'urgenza, e nel rispetto della competenza gestionale attribuita al Segretario e agli altri funzionari, tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze, con ordine proprio, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, nominato in seno al Consiglio o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9

Il Segretario - Direttore amministrativo

1. Il Segretario, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 bis, è il Responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

2. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili, e devono essere pubblicate all'Albo per cinque giorni.

3. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne redige i verbali.

4. Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare si esercitano mediante:

a) la direzione dell'Ufficio amministrativo e del personale operaio allo stesso affidati, secondo le previsioni del Regolamento di organizzazione e del Piano esecutivo di gestione annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, con poteri di impulso, organizzazione, delega, sostituzione;

b) la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti;

c) la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione e la mobilità interna del personale, l'autorizzazione a missioni, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico degli uffici amministrativi ed, in genere, gli atti di gestione del personale amministrativo e operaio, nonché la gestione economica e giuridica del restante personale della Casa di Riposo;

d) l'impegno di spesa in applicazione di atti fondamentali, nell'ambito del budget assegnato e delle disponibilità di bilancio e la liquidazione di spese regolarmente effettuate nonché l'acquisizione di entrate;

e) gli atti di carattere certificativi, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

5. Avuto riguardo alle specifiche professionalità occorrenti, l'Ente può avvalersi anche dell'opera di Funzionari, sottordinati al Segretario, a cui compete la direzione dell'area cui sono preposti, nonché l'esercizio delle funzioni gestionali che siano loro attribuite o delegate. Essi possono rappresentare ed impegnare l'Ente nel limite dei rispettivi poteri.

6. Il Regolamento di organizzazione stabilisce il titolo di studio e i requisiti che debbono essere posseduti dal Segretario-Direttore amministrativo.

Art. 9 bis

Il Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico è il responsabile della gestione dell'assistenza diretta fornita da tutti i servizi presenti nella Casa di Riposo, sia infermieristici, funzionali, riabilitativi o di animazione, nonché di quella indiretta fornita dai servizi di ristorazione, lavanderia, guardaroba, pulizie.

2. Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo, e in particolare si esercitano mediante:

a) la direzione degli Uffici e servizi allo stesso affidati secondo le previsioni del Regolamento di organizzazione e del Piano esecutivo di gestione annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, con poteri di impulso, organizzazione, delega, sostituzione;

b) la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;

c) la programmazione, il reclutamento, la selezione del personale alle sue dipendenze funzionali, nonché l'inserimento, l'addestramento e la formazione del personale di cui al comma 1;

d) l'impegno di spesa in applicazione di atti fondamentali, nell'ambito del budget assegnato e delle disponibilità di bilancio, e la liquidazione di spese regolarmente effettuate;

e) per quanto concerne le relazioni esterne, tenendo i necessari contatti con i Servizi regionali e con tutte le strutture dei servizi sanitari e sociali in rete con la Casa di Riposo, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano esecutivo di gestione.

3. Il Regolamento di organizzazione stabilisce il titolo di studio e i requisiti che debbono essere posseduti dal Direttore tecnico.

Art. 10

Il Revisore dei conti

1. Il Regolamento di contabilità prevede l'istituzione del revisore dei conti, in tal caso, il Revisore dei

conti è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Le funzioni e le competenze sono definite in apposita convenzione, conforme alle prescrizioni del Regolamento.

3. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

CAPO III
PRINCIPI E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Personale

1. La gestione operativa delle attività istituzionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dalla dotazione organica e secondo i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nella legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché nei C.C.N.L. e aziendali.

2. Ove se ne riconosca l'esigenza, l'Ente può avvalersi di appositi collaboratori esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera o appalti.

3. La copertura di posti di qualifica apicale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire e previa presentazione di curriculum.

4. Il rapporto è soggetto alle norme di legge e contrattuali che disciplinano il pubblico impiego.

5. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è effettuata dal Consiglio di amministrazione.

6. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all'opera dei volontari singoli o associati.

7. Appositi Regolamenti interni disciplineranno il funzionamento dei servizi, del personale dipendente, di quello convenzionato e del volontariato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

8. L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo prioritariamente la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Art. 12

Mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i proventi delle rette
- i proventi dei servizi svolti per conto terzi
- i contributi pubblici e privati
- le rendite del suo patrimonio
- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori e ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 13

Forme di collaborazione

1. Al fine di perseguire i principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, l'Ente potrà stipulare accordi con altre IPAB o con Enti locali o con altri Enti pubblici o privati al fine di addivenire alla realizzazione di opere o alla gestione di servizi destinati al raggiungimento degli scopi statutari.

2. Si applicheranno, in quanto compatibili, le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Gestione pensione ospiti

1. L'Istituto può gestire solo le pensioni degli Ospiti la cui retta è a parziale carico del Comune di residenza o di altro Ente pubblico e le quote personali mensili loro spettanti in base alle disposizioni regionali all'uopo emanate.

2. Termini e modalità della gestione delle pensioni degli ospiti, saranno normate da apposito Regolamento, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 15

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è svolto da un Istituto di credito da scegliere con le modalità previste per la stipula dei contratti degli Enti pubblici.

2. Il Tesoriere è tenuto a presentare idonea cauzione, il cui ammontare deve essere stabilito nella deliberazione di affidamento del servizio.

Art. 16

Mandati di pagamento e reversali d'incasso

1. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, del Segretario e del Ragioniere.

2. Le reversali d'incasso devono essere munite della firma del Presidente e del Ragioniere dell'Ente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Attività regolamentare

Sono materia di disposizioni regolamentari:

- l'ordinamento e l'organizzazione del personale, i rapporti tra Ospiti ed Ente;
- i rapporti con il volontariato singolo od associato;
- il Regolamento di contabilità;
- quant'altro venga ritenuto opportuno per il buon andamento dell'Ente e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

2. Nessuna norma del presente Statuto perde efficacia se non espressamente sostituita ed abrogata nei modi e nelle forme di legge.

3. Fino all'approvazione ed entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano le norme regolamentari già in vigore.

Udine, 6 agosto 2001

VISTO: L'ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI: CIRIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 22 giugno 2001, n. 57/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 680 milioni per gli anni dal 2001 al 2019 mediante storno di pari importo e per le stesse annualità dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonchè iscrizione sulle unità previsionale di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 680 milioni per gli anni dal 2001 al 2019 mediante storno di pari importo e per le stesse annualità dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3 e 3bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1636 dell'11 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 46, commi 3 e 3bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituiti dall'articolo 8, commi 59 e 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad attribuire - previo riversamento nell'unitá previsionale di base e nel capitolo di provenienza dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e rispettivamente nel documento tecnico legato ai bilanci medesimi - nella disponibilità di delibera dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.776 del precisato stato di previsione, con riferimento al capitolo 260 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci precitati, dell'importo complessivo di lire 680 milioni per gli anni dal 2001 al 2019, disponibile sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al capitolo 259 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto di provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 8, comma 17, lettera b) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al riversamento nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 680 milioni, per gli anni dal 2001 al 2019, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.775 del precisato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 259 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di Gorizia;

RITENUTO inoltre di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 4/2001, alla contestuale iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 260 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, dell'importo Complessivo di lire 680 milioni, per gli anni dal 2001 al 2019, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del precisato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3282 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 259 (limite n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto, per gli anni dal 2001 al 2019, dell'importo complessivo di lire 680 milioni, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	anno 2001	
	CD 2000	competenza 2001
21	- 34.000.000	- 34.000.000

L.I.	2002	2003	dal 2004 al 2019
21	- 34.000.000	- 34.000.000	- 34.000.000

detto importo corrisponde per lire 34.000.000 relative all'anno 2001, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze in. 17/RAG del 6 febbraio 2001, che sul capitolo 3282 (limite d'impegno n. 21) ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2004 al 2019 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sull'unità previsionali di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 680 milioni, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	anno 2001	
	CD 2000	competenza 2001
21	34.000.000	34.000.000

L.I.	2002	2003	dal 2004 al 2019
21	34.000.000	34.000.000	34.000.000

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2019 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 3

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto, per gli anni dal 2001 al 2019, dell'importo complessivo di lire 680 milioni, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	anno 2001	
	CD 2000	competenza 2001
21	- 34.000.000	- 34.000.000

L.I.	2002	2003	dal 2004 al 2019
21	- 34.000.000	- 34.000.000	- 34.000.000

detto importo complessivo corrisponde, per lire 34 milioni relative all'anno 2001, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG del 6 febbraio 2001, che sul capitolo 260 (limite d'impegno n. 21) ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2004 al 2019 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 4

Sull'unità previsionali di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 260 (limite d'impegno n. 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 680 milioni, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	anno 2001	
	CD 2000	competenza 2001
21	34.000.000	34.000.000

L.I.	2002	2003	dal 2004 al 2019
21	34.000.000	34.000.000	34.000.000

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2019 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 giugno 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 275

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 22 giugno 2001, n. 58/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 90 milioni per gli anni dal 2001 al 2019 mediante storno di pari importo e per le stesse annualità dall'unità previsionale di base 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3436 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 4 maggio 2001, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, nel pertinente capitolo di spesa, i finanziamenti specificati nel dispositivo del provvedimento medesimo, ex articolo 7ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53;

RITENUTO di dover provvedere all'iscrizione nell'unità previsionale di base 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento, al capitolo 639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, dell'importo complessivo di lire 90 milioni, per gli anni dal 2001 al 2019, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 del precisato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3436 (limite n. 28) del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio, per l'anno 2001 è ridotto dell'importo di complessive 90 milioni, con riferimento al capitolo 3436, limite 28, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	anno 2001	
	CD 2000	competenza 2001
28	-4.500.000	-4.500.000

L.I.	2002	2003	dal 2004 al 2019
28	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

detto importo corrisponde per lire 4.500.000 relative all'anno 2001, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG del 6 febbraio 2001, che sul capitolo 639 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2004 al 2019 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al

corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sull'unità previsionali di base 9.1.24.2.178 dello stato di previsione del la spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto a decorrere dall'anno 2001, il seguente limite di impegno, con il numero, gli importi in lire e l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	CD 2000	anno 2001 competenza 2001
28	4.500.000	4.500.000

L.I.	2002	2003	dal 2004 al 2019
28	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2019 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 giugno 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 277

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 22 giugno 2001, n. 59/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 dell'unità previsionale di base 3.6.1027 ed istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 459, in materia di interventi del Servizio dei corregionale all'estero.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, in relazione all'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi del Servizio dei corregionali all'estero, dei quali è già in corso l'afflusso al bilancio regionale e per l'acquisizione dei quali non esiste né l'appropriata unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 né l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto necessario istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli appropriati unità previsionale di base e rispettivamente capitolo per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituita «per memoria» al Titolo III - Categoria 3.6 - l'unità previsionale di base 3.6.1027 «Recupero di somme erogate su interventi del servizio dei corregionali all'estero e relativi interessi».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, alla Rubrica 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero - è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.1027 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il capitolo 459 (3.6.1.) con la denominazione «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa e relativi interessi».

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 giugno 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 266

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 3 luglio 2001, n. 60/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 53.1.9.1.56 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2066 del 27 giugno 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 53.1.9.1.56 con riferimento al capitolo 1534 (spesa d'ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 53.1.9.1.56 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 200.000.000.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 200.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 272

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 61/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 415.597.732 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni, riportati nell'gllegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 415.597.732 per l'anno 2001:

UNITA'PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
52.2.4.1.652	567	3.409.216
52.4.4.1.686	600	669.667
52.4.4.1.686	601	2.964.346
31.1.13.1.634	920	325.025.547
20.1.43.1.334	5807	22.858.847
30.3.43.1.599	5910	1.278.585
30.3.43.1.599	5911	5.114.340
30.3.43.1.599	5912	5.230.575
23.1.62.1.286	7681	49.046.609

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 415.597.732 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001. n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per anno 2001.

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
52.2.4.1.652	567	3.409.216
52.4.4.1.686	600	669.667
52.4.4.1.686	601	2.964.346
31.1.13.1.634	920	325.025.547
20.1.43.1.334	5807	22.858.847
30.3.43.1.599	5910	1.278.585
30.3.43.1.599	5911	5.114.340
30.3.43.1.599	5912	5.230.575
23.1.62.1.286	7681	49.046.609

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è. prelevato l'importo complessivo di lire 415.597.732 per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 269

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
3436/1992	Politecnico di Milano	1.500.000	567
3223/1995	Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani	1.202.000	567
2694/1996	Associazione Italiana Biblioteche - Roma	130.000	567
2969/1997	Brussels Institute	577.216	567
1733/1995	Zanetti Mario nato a Pordenone l'1 maggio 1941	669.667	600
3071/1997	Macorini Sergio n. a S. Canzian d'Isonzo il 30 luglio 1942	2.964.346	601
20/1997	Direttore del Servizio benzine a prezzo ridotto	174.720.106	920
20/1997	Direttore del Servizio benzine a prezzo ridotto	42.719.653	920
20/1997	Direttore del Servizio benzine a prezzo ridotto	107.585.788	920
557/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	22.858.847	5807
659/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	512.985	5910
660/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	765.600	5910
659/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	2.051.940	5911
660/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	3.062.400	5911
659/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	2.098.575	5912
660/1996	Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale - Trieste	3.132.000	5912
545/1997	IGP S.r.l. - Trieste	20.779.500	7681
556/1997	Colorprint S.p.A. - Coseano	28.267.109	7681
		Totale 415.597.732	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 62/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilncio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.588.550.767 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto

patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.588.550.767 per l'anno 2001, provvedendo all'istituzione del capitolo 3390, in quanto non esistente nel citato bilancio e nel relativo documento tecnico allegato:

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.1.25.2.168	283	91.439.600
8.1.24.2.344	3294	108.243.396
9.1.24.2.177	3390	889.761.685
10.1.25.2.183	3709	482.576.086
17.1.42.2.281	5176	16.530.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.588.550.767 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n., 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 alla Rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 è istituito il capitolo 3390 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione «Finanziamento straordinario al comune di Pordenone per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali, dello sport nonché per altre attività istituzionali».

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001:

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.1.25.2.168	283	91.439.600
8.1.24.2.344	3294	108.243.396
9.1.24.2.177	3390	889.761.685
10.1.25.2.183	3709	482.576.086
17.1.42.2.281	5176	16.530.000

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsioni e della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.588.550.767 per l'anno 2001; detto, importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì Trieste 16 luglio 2001
RAtti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro, foglio 278

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
225/1991	Autovie Servizi S.p.A. - Trieste	91.439.600	283
1136/1993	Istituto autonomo case popolari della Provincia di Trieste	96.336.622	3294
1136/1993	Istituto autonomo case popolari della Provincia di Trieste	11.906.774	3294
2178/1990	Comune di Pordenone	889.761.685	3390
387/1994	Comune di Trieste	482.576.086	3709

239/1994	Panciera Vincenzo - Fiume Veneto	16.530.000	5176
		Totale	1.588.550.767

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 63/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 279.282.095 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 279.282.095 per l'anno 2001:

UNITA'PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.5.27.2.592	3136	129.600.000
22.1.61.2.352	6301	3.687.000
22.1.61.2.352	6304	15.247.920
22.1.61.2.352	6305	60.747.175
22.2.61.2.362	6573	70.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 279.282.095 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001.

UNITA'PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.5.27.2.592	3136	129.600.000
22.1.61.2.352	6301	3.687.000
22.1.61.2.352	6304	15.247.920
22.1.61.2.352	6305	60.747.175
22.2.61.2.362	6573	70.000.000

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 279.282.095 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto, sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 280

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
295/1990	Comune di Sagrado	12.000.000	3136
442/1990	Comune di Latisana	22.200.000	3136
443/1990	Comune di Sequals	16.200.000	3136
519/1990	Comune di Pinzano	21.000.000	3136

	al Tagliamento		
541/1990	Comune di Remanzacco	15.000.000	3136
758/1990	Comune di Spilimbergo	20.400.000	3136
770/1990	Comune di Savogna d'Isonzo	11.400.000	3136
794/1990	Comune di Farra d'Isonzo	11.400.000	3136
241/1993	Beneficiari vari	3.687.000	6301
2724/1994	Beneficiari vari	15.247.920	6304
824/1991	Pavia Ornella	6.150.000	6305
1871/1993	Beneficiari vari	1.869.200	6305
1873/1993	Beneficiari vari	2.595.000	6305
2774/1994	Beneficiari vari	10.390.200	6305
2777/1994	Beneficiari vari	34.382.903	6305
2813/1995	Beneficiari vari	5.359.872	6305
5253/1987	Comune di Chions	70.000.000	6573
		Totale	279.282.095

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 64/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perente conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 20 milioni per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura di lire 20.000.000 per l'anno 2001;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 20.000.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7182 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di lire 20.000.000 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 20.000.000 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 281

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1759/1995	Beneficiari vari	20.000.000	7182
		Totale	20.000.000

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 luglio 2001, n. 65/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 1.185.921.631 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura di lire 1.185.921.631 per l'anno 2001;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 1.185.921.631 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2461 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di lire 1.185.921.631 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 1.185.921.631 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 279

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
324/1990	Comune di Trieste	1.185.921.631	2461
		Totale	1.185.921.631

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 18 luglio 2001, n. 66/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.2.1.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 dell'importo di lire 20 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 303 al capitolo 300 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2199 del 6 luglio 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 20 milioni all'interno dell'unità previsione di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 303 al capitolo 300 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'importo di lire 20 milioni già iscritto sul capitolo 303 «Spese per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni ed altri oggetti similari, da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati è stornato al capitolo 300 «Fondo per spese di rappresentanza» del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 295

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 30 luglio 2001, n. 321.

Modifica del decreto 29 dicembre 2000, n. 793 già modificato con decreto dell'1 novembre 2001, n. 1.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE FORESTE

VISTO il decreto n. 793 del 29 dicembre 2000, così come modificato dal decreto n. 1 dell' 11 gennaio 2001, con cui sono stati determinati, ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0436/Pres. dell' 1 dicembre 2000, i corrispettivi al fine del rilascio, nel corso dell'anno 2001, da parte di Comuni, Province e Comunità montane, dei permessi temporanei, delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio per la raccolta di funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il primo capoverso del succitato decreto dispone che il titolare di permesso temporaneo, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, qualora consegua successivamente, dallo stesso Ente pubblico, l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, non sia tenuto a versare il corrispettivo annuale previsto per il rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO di modificare la succitata disposizione prevenendo, per chi ottiene l'autorizzazione successivamente al permesso temporaneo, l'obbligo di versare all'Ente pubblico che rilascia l'autorizzazione solo l'eventuale differenza d'importo tra i corrispettivi dei due provvedimenti;

DECRETA

Art. 1

Il primo capoverso del decreto n. 793 del 29 dicembre 2000 come modificato dal decreto n. 1 dell' 1 novembre 2001 è così ulteriormente modificato: «Il titolare di permesso temporaneo, rilasciato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, qualora consegua, successivamente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, è tenuto a versare all'Ente pubblico che rilascia quest'ultima solo l'eventuale differenza d'importo esistente tra i corrispettivi previsti per i due provvedimenti e, nel caso in cui differenza non ci sia, nulla, fermo restando l'importo di bollo dovuto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

Si autorizza la Direzione regionale delle foreste a curare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Testo coordinato del decreto 793 del 12 dicembre 2000 con le modifiche introdotte dal presente decreto.

Udine, 25 luglio 2001

NARDUZZI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 6 agosto 2001, n. 186.

Soppressione del punto 5 del decreto assessorile n. 490 del 17 agosto 2000.

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla ge-

stione faunistica e venatoria n. 490 del 17 agosto 2000, riguardante il divieto di caccia alla specie Starna;

CONSIDERATE le note dell'Amministrazione provinciale di Pordenone, del 27 marzo 2001, e del Consiglio provinciale della Federazione Italiana della Caccia di Pordenone, del 8 giugno 2001, con le quali si mettono in evidenza le difficoltà delle riserve di caccia, che hanno aderito al «progetto starna», di effettuare gare e prove cinofile, nonché l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, esclusivamente nelle zone a ciò deputate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte evidenziano l'ininfluenza dell'esecuzioni di tale attività sull'esito dei progetti per la reintroduzione della specie Starna nel territorio regionale;

CONSIDERATO che i pareri espressi dal Comitato faunistico-venatorio regionale, nella seduta del 24 luglio 2000, e dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con nota di data 14 agosto 2000, non riguardano l'aspetto concernente l'attività cinofila, senza abbattimento, effettuata dalle riserve di caccia aderenti ai progetti di reintroduzione della Starna;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0227 del 19 giugno 2001 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

il punto 5. del decreto dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria del 17 agosto 2000, n. 490, è soppresso.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 6 agosto 2001

NARDUZZI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 10 agosto 2001, n. 919/DRPC/01.

Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche abbattutesi il giorno 5 agosto 2001 ed il giorno 9 agosto 2001 sulla Provincia di Pordenone.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

VISTO il Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativo ai benefici contributivi per il ristoro dei danni a seguito di eventi calamitosi;

ATTESO che il giorno 5 agosto 2001 la Provincia di Pordenone è stata interessata da una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da eventi meteorici di notevole intensità e da forti venti, che in alcuni comuni hanno dato luogo alla formazione di trombe d'aria con effetti disastrosi;

RILEVATO che a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo numerose richieste d'intervento e segnalazioni di situazioni di grave danno agli insediamenti civili e produttivi sono pervenute alla Sala operativa regionale di protezione civile di Palmanova da parte dei Sindaci dei Comuni colpiti;

CONSIDERATO che l'evento calamitoso ha provocato un grave stato di emergenza, con ingenti e diffusi danni agli insediamenti abitativi e produttivi, asportando totalmente o parzialmente le coperture di numerosi edifici, con compromissione della vita sociale, economica e produttiva nella zona della Provincia di Pordenone colpita dalla calamità di cui trattasi;

ATTESO che nel pomeriggio del giorno 9 agosto 2001 la Provincia di Pordenone è stata nuovamente interessata da una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da eventi meteorici di notevole intensità e da forti venti, che hanno dato luogo alla formazione di trombe d'aria;

RAVVISATA l'assoluta indifferibilità dell'adozione di idonei interventi da parte dell'Amministrazione regionale atti ad affrontare e superare la descritta situazione di emergenza;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare lo stato d'emergenza sul territorio della Provincia di Pordenone in conseguenza dei gravi eventi calamitosi dei giorni 5 e 9 agosto 2001, al fine di poter provvedere al ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese, per assicurare il ripristino delle normali condizioni di vita e favorire l'immediata ripresa delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 027/Pres. del 19 giugno 2001;

D'INTESA con il Presidente della Regione;

DECRETA

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9, secondo comma e 32 bis, primo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza sul territorio della Provincia di Pordenone, in conseguenza dei gravi eventi calamitosi dei giorni 5 e 9 agosto 2001, al fine di poter predisporre gli interventi necessari al ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese, per assicurare il ripristino delle normali condizioni di vita e favorire l'immediata ripresa delle attività produttive.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 10 agosto 2001, n. 920/DRPC/01.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma e articolo 32 ter, primo comma. Delimitazione dei Comuni della Provincia di Pordenone colpiti dagli eventi calamitosi dei giorni 5 e 9 agosto 2001.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64/1986, in base al quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che con decreto n. 919/DRPC/2001 del 10 agosto 2001 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato di emergenza sul territorio della Provincia di Pordenone, in conseguenza dei gravi eventi calamitosi dei giorni 5 e 9 agosto 2001, al fine di poter predisporre gli interventi necessari al ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese, per assicurare il ripristino delle normali condizioni di vita e favorire l'immediata ripresa delle attività produttive;

VISTO il Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativo ai benefici contributivi per il ristoro dei danni a seguito di eventi calamitosi;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 ter, primo comma della citata legge regionale n. 64/1986, che prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III bis della medesima legge regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile provveda con proprio decreto a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso;

VISTA la relazione tecnica di data 10 agosto 2001 della Direzione regionale della protezione civile, con la quale, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute alla Direzione stessa e dei sopralluoghi tecnici effettuati sul territorio, sono stati delimitati, in ottemperanza dell'articolo 32 ter, primo comma della citata legge regionale n. 64/1986, i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dei giorni 5 e 9 agosto 2001;

ACCERTATO, pertanto, che i Comuni della Provincia di Pordenone colpiti dagli eventi calamitosi in argomento, sono il Comune di Brugnera ed il Comune di Sacile;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 027/Pres. del 19 giugno 2001;

DECRETA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti i benefici contributivi per il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi, di cui al Capo III bis della legge regionale 64/1986, i Comuni della Provincia di Pordenone colpiti dagli eventi dei giorni 5 e 9 agosto 2001 sono il Comune di Brugnera ed il Comune di Sacile.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CIANI

DECRETO DI RETTIFICA DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 agosto 2001, n. EST.862-D/ESP/4136. (Estratto).

Rettifica indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di prosecuzione delle opere di difesa nel tratto compreso tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli sul torrente Cormor comprese nel bacino idrografico della laguna di Grado e Marano.

IL DIRETTORE SOSTITUTODEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del computo estimativo allegato al decreto n. EST 435-D/ESP/4136 di data 3 maggio 2001, sono rettificati come segue:

Art. 1

Comune di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine

1) P.C. 9027, foglio 1, mappale 897 (ex 615 b),
di mq. 258,
da espropriare: mq. 258
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 258 = lire 825.600
(euro 426,38)

P.C. 9027, foglio 1, mappale 898 (ex 615 c),
di mq. 103,
da espropriare: mq. 103
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 103 = lire 329.600
(euro 170,22)

P.C. 9027, foglio 1, mappale 899 (ex 615 d),
di mq. 111,
da espropriare: mq. 111,
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 111 = lire 355.200
(euro 183,44)

Ditta catastale: Colle Alba nata il 10 agosto 1934 a Pozzuolo del Friuli; Colle Antonino nato il 12 novembre 1927 a Sauris; Colle Elia nato il 6 giugno 1932 a Pozzuolo del Friuli; Colle Luigi nato il 1° gennaio 1930 a Pozzuolo del Friuli; Colle Marina (deceduta) nato il 10 ottobre 1925 a Sauris.

Ditta attuale presunta: Colle Elia nato il 6 giugno 1932 a Pozzuolo del Friuli.

2) P.C. 9027, foglio 1, mappale 901 (ex 616 b),
di mq. 201,
da espropriare: mq. 201
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 201 = lire 643.200
(euro 332,18)

P.C. 9027, foglio 1, mappale 902 (ex 616 c),
di mq. 37,
da espropriare: mq. 37
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 37 = lire 118.400
(euro 61,14)

Ditta catastale: Colle Alba nata il 10 agosto 1934 a Pozzuolo del Friuli; Colle Antonino nato il 12 novembre 1927 a Sauris; Colle Elia nato il 6 giugno 1932 a Pozzuolo del Friuli; Colle Luigi nato il 1° gennaio 1930 a Pozzuolo del Friuli; Colle Marina (deceduta) nata il 10 ottobre 1925 a Sauris.

Ditta attuale presunta: Colle Alba nata il 10 agosto 1934 a Pozzuolo del Friuli.

3) P.C. 9027, foglio 1, mappale 904 (ex 617 b),
di mq. 62,
da espropriare: mq. 62
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 62 = lire 198.400
(euro 102,46)

Ditta catastale: Colle Alba nata il 10 agosto 1934 a Pozzuolo del Friuli; Colle Antonino nato il 12 novembre 1927 a Sauris; Colle Elia nato il 6 giugno 1932 a Pozzuolo del Friuli; Colle Luigi nato il 1° gennaio 1930 a Pozzuolo del Friuli; Colle Marina (deceduta) nata il 10 ottobre 1925 a Sauris.

Trieste, 6 agosto 2001

COSLOVICH

DECRETO DI RETTIFICA DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 agosto 2001, n. EST.863-D/ESP/4136. (Estratto).

Rettifica indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Mortegliano, per la realizzazione dei lavori di prosecuzione delle opere di difesa nel tratto compreso tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli sul torrente Cormor comprese nel bacino idrografico della laguna di Grado e Marano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il punto 9 dell'articolo 1 del computo estimativo allegato al decreto n. EST 480-D/ESP/4136 del 14 maggio 2001, è rettificato come segue:

Art. 1

Comune di Mortegliano - Provincia di Udine

9) P.C. 7390, foglio 2, mappale 248 (ex 77 b),
di mq. 7,
superficie da espropriare: mq. 7
in natura: bosco ceduo
indennità: L/mq. 850 x mq. 7 = lire 5.950
(euro 3,07)

Foglio 2, mappale 251 (ex 78 b),
di mq. 980,
superficie da espropriare: mq. 980,

in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 980 = lire 3.136.000
(euro 1619,60)

Ditta catastale: Tirelli Carla nata il 21 dicembre 1957 a Udine, proprietaria per 1/9, Tirelli Giuseppina nata il 7 maggio 1961 a Udine, proprietaria per 1/9; Tirelli Silvia nata il 9 luglio 1955 a Udine, proprietaria per 1/9, Vilotti Maria nata il 17 febbraio 1927 a Bertiolo, proprietaria per 6/9.

Trieste, 6 agosto 2001

COSLOVICH

DECRETO DI RETTIFICA DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 agosto 2001, n. EST.864-D/ESP/4136. (Estratto).

Rettifica indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di prosecuzione delle opere di difesa nel tratto compreso tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli sul torrente Cormor comprese nel bacino idrografico della laguna di Grado e Marano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 3 e 13 dell'articolo 1 del computo estimativo allegato al decreto n. EST 415-D/ESP/4136 del 27 aprile 2001, sono rettificati come segue:

Art. 1

Comune di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine

3) P.C. 4070, foglio 1, mappale 891 (ex 331 b),
di mq. 169,
da espropriare: mq. 169
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 169 = lire 540.800
(euro 279,29)

P.C. 4070, foglio 1, mappale 892 (ex 331 c),
di mq. 113,
da espropriare: mq. 113
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 113 = lire 361.600
(euro 186,75)

Ditta catastale: Colle Pierina nata il 7 ottobre 1921 a Sauris.

13) P.C. 9027, foglio 1, mappale 906 (ex 618 b),
di mq. 193,
da espropriare: mq. 193
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 193 = lire 617.600
(euro 318,96)

P.C. 9027, foglio 1, mappale 907 (ex 618 c),
di mq. 122,
da espropriare: mq. 122
in natura: seminativo
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 122 = lire 390.400
(euro 201,62)

Ditta catastale: Colle Alba nata il 10 agosto 1934 a Pozzuolo del Friuli; Colle Antonino nato il 12 novembre 1927 a Sauris; Colle Luigi nato l'1 gennaio 1930 a Pozzuolo del Friuli; Colle Elia nato il 6 giugno 1932 a Pozzuolo del Friuli; Colle Marina (deceduta) nata il 10 ottobre 1925 a Sauris.

Ditta attuale presunta: Colle Antonino nato il 12 novembre 1927 a Sauris; Colle Luigi nato l'1 gennaio 1930 a Pozzuolo del Friuli.

Trieste, 6 agosto 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 13 luglio 2001, n. 96/SASM.

Approvazione graduatoria domande di contributo finalizzato al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 del 1997 così come sostituito dal comma 210 dell'articolo 6 della legge regionale 2 del 2000, prevede che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999, registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999, Registro 2 - foglio 120, con la quale si approva l'indirizzo programmatico per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, relativo all'anno 1999 ed in particolare il progetto «Sostegno

alle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali» per l'importo di lire 700.000.000;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0477/Pres. del 27 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001, Registro 1, foglio 3 con cui vengono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali;

VISTO il decreto n. 7/SASM del 12 febbraio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2001, con il quale si approva il Bando per la presentazione delle domande di contributo di cui trattasi;

CONSIDERATO che gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio hanno provveduto, ai sensi di quanto disposto al punto 7 del Bando, a trasmettere la documentazione, unitamente al parere, alla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la graduatoria delle domande pervenute di cui all'allegato A) parte integrante al presente provvedimento, redatta nel rispetto della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 6 del Regolamento che riserva il 30% delle risorse disponibili alle imprese e compilata sulla base dei punteggi previsti nella Tabella I) del Regolamento;

RITENUTO, pertanto ai sensi del punto 7 del bando sopracitato di approvare la graduatoria regionale per l'importo complessivo disponibile pari a lire 700.000.000;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

E' approvata la graduatoria regionale delle domande di contributo finalizzato al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo, presentate in risposta al bando approvato con decreto del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 12 febbraio 2001, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà all'erogazione dei contributi ai beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni di cui al punto 8 del bando richiamato nelle premesse.

Art. 3

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 13 luglio 2001

BORTOTTO

ALLEGATO A

Fondo regionale per lo sviluppo della montagna legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000 n. 0479/Pres. - Decreto 12 febbraio 2001 n. 7/SASM - Graduatoria delle domande.

PUNTEGGIO	BENEFICIARIO		CONTRIBUTO CONCESSO
	Soggetti di cui all'art. 1 commi a) e b)	*Soggetti di cui all'art. 1 commi c) e d)*	
115	Comunità montana del Gemonese		9.002.400
113	Comune di Ampezzo		92.249.766
103	Comune di Pontebba		23.434.614
103	Consorzio Bordaglia		12.301.750
97	Comune di Polcenigo - part.13 lotto 2		15.542.100
97	Comune di Andreis - part. 9		17.726.965
97	Comune di Andreis - part. 10		17.505.936
97	Comune di Socchieve - part. 8 - lotto 1		15.103.418
90	Comune di Claut - part. 30a		20.303.262
85	Comune di Barcis - part. 13 a		13.829.886
78	Consorzio Boschi Carnici - part. 6 (Foranch)		32.856.500
73	Forestale Weissenfels		12.036.150
66	Comune di Treppo Carnico		19.889.100
65	Consorzio Boschi Carnici part. 12 (Mugges)		4.650.200
65	Consorzio Boschi Carnici - part. 2 Pietra Castello		7.987.000
63	Comune di Sauris		11.462.010
53	Comune di Ligosullo		20.664.882
53	Comune di Sutrio		33.356.484
50	Comune di Arta Terme		18.143.118
45	Comune di Resia		5.322.135
43	Comune di Paluzza		15.736.014
41		Segheria f/lli De Infanti	51.240.000
37	Comune di Polcenigo - part. 6-10 lotto 1		10.364.760
37	Comune di Polcenigo - part. 30 lotto 3		9.281.412
37	Comune di Preone - part. 18		14.250.550
37	Comune di Socchieve - part. 8 lotto - n° 2		17.454.780
37	Comune di Socchieve - part. 8 lotto - n° 3		7.801.920
37	Comune di Lauco		8.041.824
36	Comune di Moggio Udinese		36.570.360
33		Vuerich Fausto	23.765.700
33		Tarussio Antonio	14.805.000
33		Erre Legnami di Riulini E. & C.	21.945.000
28	Consorzio Pontebba Nova		11.916.000
27	Comune di Claut - part. 31a		5.371.380
19		De Filippo F.	14.290.500
18		B.D.M. Legnami	15.412.635
18		Medves Guerino	9.965.025
17		Saviane Sergio Snc	5.985.000
25	Comune di Barcis - part. 9a		2.434.464
TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI			**700.000.000**
15	Legno Servizi scarl		esaurimento copertura finanziaria
0	La Sparlongia		mancanza di documentazione
0	La Monte scrl Cooperativa Onlus		mancanza di documentazione
0	Casagrande Bruno		rinuncia
0	Bon Ugo		mancanza di documentazione
0	Comitato amministrazione separata beni frazionali di priola e Noiaris, Sutrio		mancanza di documentazione

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2495.

Articolo 2543 Codice civile - Gestione commissariale della cooperativa «Essicatoio cooperativo agricolo di Udine Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mereto di Tomba e nomina di un Commissario e di un Vice Commissario governativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 22 giugno 2001 alla Cooperativa «Essicatoio Cooperativo Agricolo di Udine soc. coop. a r.l.», con sede in Mereto di Tomba, dal quale si rilevano irregolarità di funzionamento, non sanabili, stante la conduzione societaria gravemente compromessa dalla conflittualità in seno alla compagine sociale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, e concordata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale con note del 28 giugno 2001 e del 25 giugno 2001, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 3 luglio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare, in ragione dell'importanza della società cooperativa, un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, ed un Vice commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA del Presidente;

a maggioranza,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 Codice civile, gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa «Essicatoio Cooperativo Agricolo di Udine coop. a r.l.», con sede in Mereto di Tomba;

- di nominare il dott. Marcello Comuzzo con studio in Udine, via Monrupino n. 2, Commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le Società cooperative;

- di nominare per lo stesso periodo il dott. Gianluigi D'Orlandi, con studio in Udine, via del Gelso n. 34 Vice Commissario governativo;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso spettante al Commissario governativo ed al Vice Commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2001, n. 2555.

Articolo 2540 Codice civile - Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Centro Ricerche Poly-Tech a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 13 giugno 2001 alla «Società Cooperativa Centro Ricerche Poly-Tech a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 luglio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Roberto Lonzar, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 20, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Società Cooperativa Centro Ricerche Poly-Tech a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 16 settembre 1993, per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Roberto Lonzar, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 20, è nominato commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 93, par. 3 del trattato C.E., della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 recante «Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» - Interventi nei settori produttivi: pesca articolo 6, commi 21/25.

Si comunica che l'esame della Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, recante «Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» - interventi nei settori produttivi: pesca articolo 6, commi 21 - 25 - si è concluso con esito favorevole.

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO:
dott.ssa Barbara Canciani

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986, n. 896). Condominio Marina Capo Nord - Marano Lagunare (Udine).

Richiedente: Condominio Marina Capo Nord - Marano Lagunare (Udine), loc. Aprilia Marittima.

Denominazione: «Marina Capo Nord».

Data di presentazione dell'istanza: 30 luglio 2001.

Provincia: Udine.

Comune: Marano Lagunare

Superficie richiesta: catastalmente individuata al foglio n. 19, mapp. n.1.

Istanza di concessione mineraria (Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 articolo 2). Italmineraria Carnica S.r.l. - Treviso.

Richiedente: Italmineraria Carnica S.r.l. - Treviso.

Denominazione: «Chianet-Peonis».

Data di presentazione dell'istanza: 19 luglio 2001.

Provincia: Udine.

Comune: Trasaghis, loc. Chianet-Peonis.

Superficie richiesta: 20 ettari.

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986, n. 896).

Richiedente: Soc. Aprilia Marittima 2000 S.p.A., con sede in Pordenone;

Denominazione: «Revelino»;

Data di presentazione dell'istanza: 30 luglio 2001;

Provincia: Udine;

Comune: Latisana;

Superficie richiesta: catastalmente individuata al foglio n. 36, mapp. 34, 469, 378, 123 del Comune di Latisana.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 2 del 23 gennaio 2001 il Comune di Chiopris Viscone ha preso atto che, in ordine alla variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Chiusaforte. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Sella Nevea.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 5 luglio 2001, il Comune di Chiusaforte ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Sella Nevea ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Enemonzo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 62 del 20 luglio 2001 il Comune di Enemonzo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 70 del 24 aprile 2001 il Comune di Latisana ha adottato la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 18 luglio 2000 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 31 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 82 del 13 dicembre 2000 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 32 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 32 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 87 del 28 dicembre 2000 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 33 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 88 del 28 dicembre 2000 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 14 luglio 2001 il Comune di Pontebba ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Porcia. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 50 del 20 giugno 2001 il Comune di Porcia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Resiutta. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 53 del 28 novembre 2000 il Comune di Resiutta ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Roveredo in Piano. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 26 giugno 2001 il Comune di Roveredo in Piano ha adottato, ai sensi

dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 27 aprile 2001 il Comune di San Quirino ha adottato la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 27 aprile 2001 il Comune di San Quirino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 18 luglio 2001 il Comune di Villa Vicentina ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, è stato acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale ed il parere del Ministero per i beni culturali del ambientali e sono state raggiunge le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del libro fondiario
Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli
(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cervignano del Friuli p.c. n. 1073/2.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1073/2 del C.C. di Cervignano del Friuli.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I° maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 9 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO:
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cervignano del Friuli p.c. n. 1062/2.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1062/2 del C.C. di Cervignano del Friuli.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I° maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 9 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO:
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis p.c. n. 679.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 679 del C.C. di Joannis.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I° maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 9 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO:
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis p.c. n.678.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 678 del C.C. di Joannis.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I° maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 9 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO:
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aiello del Friuli p.c. n.1091/1.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1091/1 del C.C. di Aiello del Friuli.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Fri-

uli via I° maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 9 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO:
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

CONSIGLIO REGIONALE

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2001, n. 186. (Estratto). Costituzione della struttura di assistenza al Co.Re.Com. del Friuli-Venezia Giulia denominata «Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni». (legge regionale 11/2001, articolo 20, comma 1,) .

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA,

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8;

VISTO l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, con il quale è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 1, lettera B), numero 4) della deliberazione della suindicata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 28 aprile 1999, n. 52 («Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999 il quale prevede che i comitati regionali in questione siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2001 il quale prevede che il Co.Re.Com. è assistito da una struttura costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della succitata legge 249/1997, tale struttura è funzionalmente organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 11/2001 che determina le funzioni esercitate dal Comitato in oggetto;

RITENUTO che nell'ambito dell'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione regionale, la struttura più rispondente ed idonea ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, è quella del Servizio;

ATTESO che, in attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo n. 20, comma 2, della legge regionale 11/2001, n. 11, con successiva, propria deliberazione, sarà determinata la dotazione organica della costituenda struttura, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, lettera B), numero 4) della succitata delibera n. 52/1999;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Per l'esercizio delle sue funzioni, il Co.Re.Com. del Friuli-Venezia Giulia è assistito da una struttura denominata «Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni».

Le competenze della suddetta struttura sono definite dall'articolo 7 della legge regionale 11/2001.

B) Il Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni è struttura indipendente ed organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C) Il contingente di personale spettante al suddetto Servizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11/2001, d'intesa con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ex articolo 1, legge 249/1997.

D) Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà trasmesso, entro quindici giorni, alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

Il Servizio affari generali ed Assemblea è incaricato dell'attuazione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE: MARTINI
IL SEGRETARIO: FRANCESCATO

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Secondo Sostituto del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 9 agosto 2001, n. 46. Sostituzione componente in seno alla Commissione provinciale C.I.G.-edilizia di Trieste.

IL SECONDO SOSTITUTO DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

VISTO l'articolo 79, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale quando leggi e Regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale e provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della già citata legge regionale 1/1998, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'Impiego e l'articolazione della stessa in quattro Servizi, tra i quali il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 6 agosto 1975, n. 427, recante provvedimenti per la garanzia del salario, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la costituzione della Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni - settore edilizia;

VISTO il decreto n. 19-SAPAL del 4 maggio 2000 del Direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione della Commissione provinciale per la provinciale per la C.I.G. - settore edilizia, della Provincia di Trieste;

VISTA la lettera del 31 luglio 2001 del dott. Moretti Giorgio con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da membro effettivo della menzionata Commissione provinciale C.I.G. - edilizia, in rappresentanza dei datori di lavoro, designato dalla Confartigianato - Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste.

VISTA la nota del 31 luglio 2001, prot. GM/LZ/2598/17/01, della Confartigianato - Associazioni Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste, di designazione della sig.ra Viduli Cristiana, in sostituzione del dott. Moretti Giorgio dimissionario, quale componente effettivo della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

DECRETA

- La sig.ra Viduli Cristiana, designata dalla Confartigianato - Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste, è nominata membro effettivo della Commissione provinciale per la C.I.G. - settore edilizia, della Provincia di Trieste, di cui all'articolo 3 della legge n. 427/1975, in sostituzione del dott. Moretti Andrea dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste è incaricato di provvedere alla notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 9 agosto 2001

GOLINO

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Misura di pubblicità in vista del possibile affidamento del servizio di gestione complessiva dell'area attrezzata/da attrezzare denominata «Campo Delta»; invito a fare delle proposte.

1. Ente procedente: Comune di Aviano, p.zza Matteotti n. 1, Cap. 33081; Tel. 0434/666514-520-526-572; Telefax 0434/666515;

2. Oggetto: invito a fare delle proposte; possibile affidamento del servizio di gestione dell'Area attrezzata/da attrezzare denominata «Area picnic - Campo Delta»; essa è identificata come foglio 44 mappale 263, 264 per una superficie totale di ha. 109.30: consiste in un'area verde delimitata, munita di servizi e di punti cottura - griglia; è collocata in prossimità del confine con il Comune di Budoia sulla strada c.d. «Pedemontana»; è suscettibile dell'insediamento di strutture ulteriori;

3. Prestazioni e corrispettivi: da concordare, e nei contenuti e nelle modalità;

4. Riferimenti normativi: Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440; Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

5. Finalità: si intende approfondire la possibilità di

affidare la gestione, non la proprietà, per un arco significativo di anni a fronte di un qualificato piano/progetto di investimenti/valorizzazione dell'area;

6. Referente: Caramaschi dott. Sandro (Tel. 0434/666514-520-526); Unità organizzativa competente: Ufficio segreteria - affari generali. Gli atti connessi al presente procedimento potranno esservi visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso. Concordandone previamente le modalità, sarà possibile prendere concretamente visione degli spazi. Quanti sono interessati potranno manifestare il loro intendimento nel termine del 25 ottobre 2001. Ove abbiano a pervenire delle manifestazioni di interesse, con i portatori di queste potrebbe essere avviata una trattativa privata. In subordine, potrebbe anche essere avviata una diversa procedura ad evidenza pubblica.

Aviano, lì 10 agosto 2001

IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

Misura di pubblicità in vista del possibile affidamento del servizio di gestione complessiva delle aree attrezzate/da attrezzare destinate a parcheggio camper e campeggio in località Piancavallo; invito a fare delle proposte.

1. Ente procedente: Comune di Aviano, p.zza Matteotti n. 1, Cap. 33081; Tel. 0434/666514-520-526-572; Telefax 0434/666515;

2. Oggetto: invito a fare delle proposte; possibile affidamento del servizio di gestione delle Aree attrezzate/da attrezzare destinate al parcheggio di camper e ad un campeggio da realizzare; la prima è identificata come foglio 1 mappale 3 per una superficie totale di circa 3000 mq.; è collocata in prossimità del Palaghiaccio Palafredieri; è già stata parzialmente realizzata; è munita di alcuni servizi (illuminazione, colonnina dell'acqua, scarico (utilizzabile solo d'estate); è suscettibile dell'insediamento di strutture ulteriori; l'area, invece, destinata a campeggio costeggia la strada che scende verso Barcis, in prossimità della pista da fondo - Casera Pian Mazzega; essa è identificata come foglio 2 mappali 706, 708, per una superficie totale di circa 7000 mq.; l' area è da attrezzare;

3. Prestazioni e corrispettivi: da concordare, e nei contenuti e nelle modalità;

4. Riferimenti normativi: Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440; Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

5. Finalità: si intende approfondire la possibilità di affidare la gestione, non la proprietà, per un arco significativo di anni a fronte di un qualificato piano/progetto di investimenti/valorizzazione delle aree;

6. Referente: Caramaschi dott. Sandro (Tel. 0434/666514-520-526); Unità organizzativa competente: Ufficio segreteria - affari generali. Gli atti connessi al presente procedimento potranno esservi visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso. Concordandone previamente le modalità, sarà possibile prendere concretamente visione degli spazi. Quanti sono interessati potranno manifestare il loro intendimento nel termine del 30 novembre 2001. Ove abbiano a pervenire delle manifestazioni di interesse, con i portatori di queste potrebbe essere avviata una trattativa privata. In subordine, potrebbe anche essere avviata una diversa procedura ad evidenza pubblica.

Aviano, lì 10 agosto 2001

IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

Misura di pubblicità in vista del possibile affidamento del servizio di gestione complessiva delle aree attrezzate/da attrezzare destinate a scuderia - selleria e campo per maneggio in località Piancavallo; invito a fare delle proposte.

1. Ente procedente: Comune di Aviano, p.zza Matteotti n. 1, Cap. 33081; Tel. 0434/666514-520-526-572; Telefax 0434/666515;

2. Oggetto: invito a fare delle proposte; possibile affidamento del servizio di gestione dell'Area attrezzata/da attrezzare destinata a scuderia - selleria e campo per maneggio; essa è identificata come foglio 1 mappale 3 per una superficie totale di circa 4000 mq.; si trova in prossimità al Pian Mazzega - Malga Capovilla; essa consiste in un fabbricato in muratura con stalle, un cucinino, un fienile, un paddok; si tratta di uno stabile al grezzo che abbisogna di importanti interventi; l'Area è suscettibile dell'insediamento di strutture ulteriori;

3. Prestazioni e corrispettivi: da concordare, e nei contenuti e nelle modalità;

4. Riferimenti normativi: Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440; Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

5. Finalità: si intende approfondire la possibilità di affidare la gestione - in via eventuale la proprietà - per un arco significativo di anni a fronte di un qualificato piano/progetto di investimenti/valorizzazione delle aree; in alternativa, potrebbe essere attuata la sua vendita;

6. Referente: Caramaschi dott. Sandro (Tel. 0434/666514-520-526); Unità organizzativa competen-

te: Ufficio segreteria - affari generali. Gli atti connessi al presente procedimento potranno esservi visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso. Concordandone previamente le modalità, sarà possibile prendere concretamente visione degli spazi. Quanti sono interessati potranno manifestare il loro intendimento nel termine del 30 novembre 2001. Si intende che le prospettive da approfondire concernono il possibile affidamento in gestione ovvero, in alternativa, la vendita. Ove abbiano a pervenire delle manifestazioni di interesse, con i portatori di queste potrebbe essere avviata una trattativa privata. In subordine, potrebbe anche essere avviata una diversa procedura ad evidenza pubblica.

Aviano, lì 10 agosto 2001

IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'acquisto di un'autovettura per il Servizio di Polizia Municipale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determina n. 261 del 1° agosto 2001;

VISTO l'articolo 73 lettera C e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,

RENDE NOTO

che è stata indetta un'asta pubblica da tenersi con il metodo di cui agli articoli 73 lettera C e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per il giorno 11 settembre 2001, ore 12.30, presso la Sede Municipale di Rivignano per l'acquisto di un'autovettura per il servizio di Polizia Municipale.

Le offerte, in plico raccomandato e sigillato nei modi di legge, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivignano entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2001.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio di Polizia Municipale (tel. 0432/7752029) dove sarà disponibile l'avviso d'asta contenente tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle offerte.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
M.llo Ferruccio Beltrame

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di riqualificazione e sistemazione urbana della piazza del capoluogo - 1° intervento.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

che, avendo la ditta Adriacos S.r.l. con sede a Bibione (Venezia), via Lattea n. 10, appaltatrice dei lavori per la riqualificazione e sistemazione urbana della piazza del capoluogo - 1° intervento ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sedegliano, 3 agosto 2001

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI BRUGNERA
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Borgo Milani», dell'ambito compreso fra via Cesare Battisti e via Bidasio a S. Cassiano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 63 in data 21 giugno 2001 di adozione del P.R.P.C. - di iniziativa privata, denominato «Borgo Milani», dell'ambito compreso fra via Cesare Battisti e via Bidasio a S. Cassiano;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Il suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollet-

tino ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 13 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:
arch. Maurilio Verardo

COMUNE DI PULFERO
(Udine)

Legge regionale 17/1997. Riclassificazione «Albergo al Vescovo». Deliberazione della Giunta comunale 3 agosto 2001, n. 114. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

Di attribuire, ai sensi della legge regionale n. 17/1997 e come dalla «Denunzia attrezzature e servizi» facente parte integrante della presente deliberazione, alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo al Vescovo» di Domenis Michela - Legale rappresentante della Società «Al Vescovo di Domenis Michela & C. s.a.s.», ubicata in Pulfero via Capoluogo n. 67, con capacità ricettiva pari a n. 18 camere tutte munite di bagni o docce, servizi igienici autonomi, acqua corrente calda e fredda, per complessivi 37 posti letto, la classificazione di «Albergo Tre Stelle».

Di rendere pubblica la presente riclassificazione mediante affissione della delibera all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei termini di legge.

Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dare atto altresì che la succitata classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002.

IL VICE SINDACO:
Alberto Marseu

COMUNE DI RAVASCLETTO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona connessi con il «Terminal funiviario».

IL SINDACO

VISTI gli articoli 45 e 46 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un impianto polifunzionale, redatto in data luglio 2001 dall'arch. Maurizio Gerussi di Reana del Roiale (Udine);

RENDE NOTO

- Che con deliberazione n. 29 del 3 agosto 2001, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991, il progetto preliminare in premessa, costituente la variante n. 1 al Piano regolatore comunale particolareggiato (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona dei servizi connessi con il «Terminal funiviario».
- Che la suddetta deliberazione di adozione e gli elaborati costituenti il progetto preliminare - variante n. 1 al P.R.P.C., verranno depositati presso la Segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio, e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio (9,00-11,00 dal lunedì al sabato), per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del medesimo avviso.
- Che entro il medesimo periodo di deposito, chiunque abbia interesse, potrà presentare osservazioni alla variante medesima.

Ravascletto, 16 agosto 2001

IL SINDACO:
Ermes De Crignis

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 27 luglio 2001,

n. 372/2001/AR I^ (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede all'AC.E.GA.S. S.p.A. con sede a Trieste in via Maestri del Lavoro 8 una proroga fino al giorno 28 settembre 2001 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera a Trieste, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I^ del 25 maggio 2000.

Il metodo di trattamento dei rifiuti, i tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare, le condizioni di gestione dell'impianto e le prescrizioni sono le medesime descritte dalla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I^ 25 maggio 2000.

(omissis)

Trieste, 27 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

Determinazione dirigenziale 30 luglio 2001, n. 375/2001/AR I^ (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato da Consorzio Bonifiche Amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle - proroga dei termini per la conclusione dei lavori di costruzione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. è concessa una proroga fino al giorno 30 settembre 2001 ai termini fissati dalla deliberazione n. 229/G del 18 novembre 1999, e prorogati con determinazione dirigenziale n. 215/2001/AR/ I del 3 maggio 2001, per la fine dei lavori di costruzione del deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato dal Consorzio Bonifiche Amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle;

(omissis)

Trieste, 30 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

Determinazione dirigenziale 31 luglio 2001, n. 376/2001/AR I^ (Estratto). Sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo smaltimento di idrato di calcio di II cat. tipo B in località Vignano di Plavia nel Comune di Muggia - proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

- Il termine per l'ultimazione dei lavori di sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo smaltimento di idrato di calcio di II cat. tipo B in località Vignano di Plavia nel Comune di Muggia, da parte della Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A., già fissato con deliberazione n. 17/G del 15 febbraio 2000, viene prorogato al giorno 8 novembre 2001.

(omissis)

Trieste, 31 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ematologia con destinazione Azienda autonoma policlinico universitario di Udine.

In attuazione al decreto 3 agosto 2001 n. 820 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, afferente alla dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- area medica e delle specialità mediche
- disciplina: ematologia
- posti n. 1

Ai sensi dell'articolo 5 del 5° stralcio della convenzione Regione Friuli-Venezia Giulia - Università degli studi di Udine del 26 luglio 1988:

- il vincitore verrà incardinato nella dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine con lo stato giuridico ed il trattamento economico propri del ruolo, profilo e posizione funzionale del Servizio Sanitario Nazionale;
- il posto coperto in detta dotazione organica s'intende allo stesso riservato sino a quando non si renderà vacante.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, è stato prorogato di un ulteriore biennio il periodo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, nonché il già citato D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156).

PROVE DI ESAME:

a) *prova scritta*:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

  La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda autonoma Policlinico universitario, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro; nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della

domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;

- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate da candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);

- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 3) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R..

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì ore 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è decretata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione su richiesta dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale (in quest'ultimo caso dell'Azienda autonoma Policlinico universitario), in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprеché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine oppure visitando il sito internet www.osp-smm.ud.it.

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

......l...... sottoscritt...............(a) ....

CHIEDE

di essere ammess......... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ... post...... di .... bandito il .... N. .... A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

- di essere nat............................. a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a ...., via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt............................. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt............................. nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....) godere dei diritti civili e politici anche in ....

(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) In caso di mancato godimento indicare i motivi;

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: ....
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c)
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di essere dispost............................. ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti

dall'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ....e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti);

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. ....
Via/piazza .... n. ....
telefono n. ....
C.A.P. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine -

ovvero

presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo
della domanda di concorso)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

- laurea: .... conseguita il .... presso ....

- abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....

- le seguenti specializzazioni: ....

conseguita il .... presso ....

conseguita il .... presso ....

conseguita il .... presso ....

- di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi

della provincia di .... dal .... con il n. .... di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data) ....

Il/La dichiarante (1)
....

Visto: IL FUNZIONARIO ....

———————————

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

ALLEGATO N. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo
della domanda di concorso)

...l.............. sottoscritt..
nat.................... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....

....

....

....

....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)............................

Il/La dichiarante (1)

....

Visto: IL FUNZIONARIO ....

----

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- .... (titolo) .... composta di n. .... fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- .... (titolo) .... composta di n. .... fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente titolo o documento: .... composta di n. .... fogli è conforme all'originale.
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale .... (qualifica) .... presso ....(Azienda o Ente) dal..........................al................................ in qualità di dipendente dell............................ stess............................

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di medico dirigente di chirurgia generale.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si pubblica la graduatoria generale di merito, riportata nella tabella sottostante, dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Medico dirigente di chirurgia generale, approvata con Determinazione n. 100/M del 30 luglio 2001.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 3 posti di Medico dirigente di chirurgia generale

1)	Dell'Erba Umberto	nato il 2.2.1965	p. 85,395
2)	Bruschi Ferdinando	nato il 20.7.1969	p. 83,320
3)	Lirusso Chiara	nata il 23.5.1968	p. 80,920
4)	Prati Mauro	nato il 14.1.1969	p. 73,905
5)	Sistu Marco Antonio	nato il 15.6.1967	p. 72,310
6)	Umek Elisabetta	nata l'1.1.1968	p. 70,400
7)	Sinconi Alessandro	nato il 6.9.1965	p. 70,380
8)	Bordonaro Antonio	nato il 5.10.1970	p. 64,970
9)	Sustersich Marco	nato il 12.12.1967	p. 60,685

Gemona del Friuli, 7 agosto 2001

D'ordine del Direttore Generale
IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

COMUNE DI FORNI AVOLTRI
(Udine)

Concorso per esami per n. 1 posto di «collaboratore professionale» 5^ q.f. area tecnica-manutentiva profilo operaio, autista scuolabus e mezzi pesanti, manutentore impianti ed automezzi, interratore.

Il bando è disponibile presso la Segreteria comunale di Forni Avoltri. Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il diario delle prove sarà reso noto ai concorrenti tramite lettera raccomandata.

Forni Avoltri, 9 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO: Laura Romanin